



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

## DETERMINAZIONE N. 495 DEL 02/03/2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>Affidamento della fornitura di attrezzature e materiale vario necessario allo svolgimento delle consultazioni referendarie del 29 marzo 2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CIG Z692C31CDF</b>
-----------------	---

### LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

CONSIDERATA la necessità di acquistare alcune attrezzature e materiale vario necessario allo svolgimento delle consultazioni referendarie del 29 marzo 2020, per un importo complessivo inferiore ad €. 5.000,00 (IVA esclusa);

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed, in particolare, gli articoli 107, 151, 183, 191, 192 e 147-bis;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:
  - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
  - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
  - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
  - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
  - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
  - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
  - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

ATTESO che non è attiva presso Consip alcuna Convenzione per le forniture di cui in oggetto, (lenzuola usa e getta, coperte, armadietto metallico, seggiole e tavoli pieghevoli);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, possono essere effettuati autonomamente, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

CONSIDERATO che l'acquisto di cui trattasi non rientra:

- nei limiti di spesa o nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11/07/2018 per cui è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- nella categoria dei beni e servizi informatici per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, sussiste l'obbligo di acquisto esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
- nelle categorie merceologiche di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 e s.m.i., secondo cui gli Enti Locali possono procedere agli acquisti sotto €. 5.000,00 ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al MEPA;

RILEVATO, altresì, che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto in attuazione del principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» (Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b) a c);

CONSIDERATO inoltre che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in G.U. 23 novembre 2016, n. 274);

CONSIDERATO che:

– va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;

– il principio di convenienza economica è garantito anche da una semplice indagine di mercato, intesa come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;

– non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara formale;

CONSIDERATO che, pur affermando il codice che l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale pro concorrenziale previsto invece dalla lett. b) del comma 2 del medesimo art. 36 del D. Lgs. 50/2016, in quanto l'«affidamento diretto» ne costituisce proprio l'eccezione oggettiva;

CONSIDERATO che, «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del DLgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36);

VISTO che sono stati richiesti informalmente n. 3 preventivi a n. 3 tre ditte specializzate nelle forniture d'ufficio, (THEMA OFFICE s.r.l., ERREBIAN e MYO S.p.A.), in modo da non dover ulteriormente parcellizzare un acquisto di modico valore, considerato che gli articoli necessari appartengono a categorie merceologiche diverse;

VISTO che:

- la ditta THEMA OFFICE s.r.l., con nota P.G. n. 13099/2020, si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di:

- n. 70 completi lenzuola + federe usa e getta, € 2,20/cad. + IVA
- n. 70 coperte € 21,00/cad. + IVA
- n. 10 seggiole pieghevoli in legno € 14,90/cad. + IVA
- n. 2 tavoli pieghevoli cm 180x80x72,2h € 177,00/cad. + IVA
- n. 1 armadietto metallico a 2 ante cm 60x41x180h € 150,00/cad. + IVA

al prezzo complessivo di €. 2.777,94 (IVA inclusa);



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

- la ditta MYO S.p.A. con note P.G. nn. 14119/2020 e 14126/2020, si è dichiarata disponibile ad effettuare la medesima fornitura al prezzo complessivo di €. 2.912,75 (IVA inclusa);

- la ditta ERREBIAN con note P.G. nn. 14115/2020 e 14561/2020, si è dichiarata disponibile ad effettuare la medesima fornitura al prezzo complessivo di €. 3.635,60 (IVA inclusa);

RITENUTO, pertanto, più conveniente affidare la fornitura alla ditta THEMA OFFICE s.r.l., che ha presentato la migliore offerta complessiva;

ATTESO che, è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z692C31CDF;

ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 6-ter e delle linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO che si attesta:

1. ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

2. il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

3. il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della G.C. n. 503 del 30/12/2013;

4. che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi è stata accertata mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dal RUP ;

RICHIAMATI i seguenti atti:

5. delibera di Consiglio Comunale n.190 del 19.12.2019 con oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 del Tuel e verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter del Tuel - già approvata dalla giunta comunale con atto gm. n.440 del 19.11.2019 – i.e.";

6. delibera di Consiglio Comunale n.191 del 19.12.2019 con oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e della Nota Integrativa per lo stesso triennio – i.e.";

- delibera G.M.n. 33 del 30.01.2020 con oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020-2022, piano della performance 2020-2022 comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi.";

- determinazione della PO dell'Ufficio Elettorale n. 455 del 26/02/2020 con la quale si metteva a disposizione dell'Economo la cifra necessaria all'acquisto in questione;

## DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di attrezzature e materiale vario necessario allo svolgimento delle operazioni referendarie del 29 marzo 2020, alla ditta THEMA OFFICE s.r.l., C.F.01762630406;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 2.777,94 (IVA inclusa) sulla Voce di Bilancio 0107.13.316 del P.E.G. 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà con scambio di PEC, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice degli Appalti;

DI DARE ATTO che la sottoscritta Francesca Frattini è Responsabile del Procedimento;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013 sul Sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";  
DI DARE ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi posti dalla Giunta Municipale.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti ed all'Ufficio di Ragioneria.

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
U.O.C. ECONOMATO - PROVVEDITORATO  
(Dr.ssa FRATTINI FRANCESCA)**

*(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA/ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI  
NEL SINGOLO PROCEDIMENTO  
(art.42 Dlgs 50/2016)

Al Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI  
Il/La sottoscritto/a FRATTINI FRANCESCA  
nato/a CORNALDO (AN) il 25/06/1973

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

nell'ambito del procedimento avente ad oggetto  
FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO  
DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

VISTE le disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione;  
VISTA la direttiva del Responsabile Locale Anticorruzione n. 3/2019;  
VISTO il Codice di Comportamento del Comune di Fano, approvato con delibera GC 503/2013;

VISTI  
- l'art.6 bis della Legge 241/1990;  
- l'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di gara;

consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dei controlli che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare in relazione alla veridicità delle dichiarazioni presentate

DICHIARA

di trovarsi, in relazione al suddetto procedimento, in una situazione di conflitto di interessi per i seguenti motivi

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*oppure*

di non trovarsi, in relazione al suddetto procedimento, in alcuna situazione di conflitto di interessi

Fano, 2/3/20

Francesca Frattini

